

Contributi regionali e statali

Contributi regionali

La Regione Emilia Romagna incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includono almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono inoltre previste premialità per le fusioni con maggiore popolazione e maggior numero di Comuni e per quelle comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, così come disposto dall'art.18-bis della [LR 24/1996](#).

Con prossima delibera di Giunta saranno definiti i criteri e quote economiche di assegnazione dei contributi regionali per i nuovi Comuni istituiti da fusione con iter legislativo avviato dal 2016.

L'esatta quantificazione di tali contributi è contenuta in ciascuna legge regionale di fusione.

La Giunta regionale con [delibera n. 329 del 31 marzo 2015](#) ha approvato i criteri per quantificare i contributi alle nuove fusioni di Comuni intraprese nel 2015 e ha concesso una proroga del termine di rendicontazione dei contributi straordinari concessi nel 2014 ai Comuni istituiti a seguito di fusione

Contributi statali

Le fusioni di Comuni sono sostenute e finanziate anche dallo Stato che dispone l'erogazione di appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione così come disposto [all'art. 15 comma 3 del D.lgs 267/2000](#).

A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui [all'art.15 comma 3 del TUEL](#) o alla fusione per incorporazione di cui [all'art.1 comma 130 della L.56/2014](#), è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari ([ex art.20, comma 3 del D.L n.95/2012](#) convertito nella L.135 del 07/08/12; il comma 1 bis è stato introdotto dall'art.1 comma 18 della [L.208 del 28.12.15, c.d legge di stabilità del 2016](#) pubblicata nella GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015).

<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/approfondimenti/iter-per-la-fusione/contributi-regionali-e-statali>